

Domande e risposte sul bando Programmazione triennale edilizia scolastica 2018-20 scorrimento aggiornamento 2020 inserimento nel PNRR

E' possibile candidare anche le scuole che nella graduatoria dell'annualità 2020 della programmazione sono indicate come "fabbisogno"?

Si

E' possibile candidare un progetto inserito nella programmazione triennale 2018-20, ma per il quale non è stato data la conferma del fabbisogno per l'anno 2020?

Si, tutti i progetti inseriti nella programmazione triennale 2018-2020 sono candidabili, ad esclusione di quelli che sono già stati finanziati e quelli che nel 2018 avevano candidato interventi solo sulla misura "antincendio".

Il Comune ha già un progetto presente nella programmazione 2018-2020 per l'edificio adibito a scuola primaria e secondaria. Nel 2021 ha preso in carico anche un edificio adibito a scuola materna. Per quest'ultimo edificio è possibile presentare domanda di finanziamento?

No, per questo bando è necessario essere inseriti nella programmazione triennale. Valutare ammissibilità al bando del Ministero missione 4 componente 1 investimento 1.1.

Un progetto di adeguamento sismico e riqualificazione energetica di una palestra scolastica con annesso aule è candidabile al presente bando oppure è da candidare al bando ministeriale per le palestre?

Un progetto inserito nella programmazione triennale 2018-2020 può partecipare. Non potrà essere finanziato su due misure

E' possibile inserire nella programmazione regionale interventi non presenti in quella 2018/20? E' possibile una integrazione in tal senso?

No, gli interventi ammissibili devono essere inseriti nella programmazione regionale 2018-2020.

Per poter candidare dei progetti ai bandi ministeriali per palestre, mense e scuole dell'infanzia e asili nido, occorre inserire gli interventi nella programmazione regionale?

L'inserimento nella programmazione triennale regionale assegna un punteggio aggiuntivo, ma non è vincolante per la candidatura ai bandi del Ministero.

Non è possibile aggiungere progetti alla programmazione vigente.



Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture

valeria.sottili@regione.piemonte.it
istruzione@regione.piemonte.it

Per le Province sono previste quote percentuali come nella programmazione 2018/2020?

Si perché il bando è sempre lo stesso.

I progetti nella programmazione 2018/20 non rispondenti al PNRR devono comunque essere ricaricati nel fabbisogno in attesa di eventuali altri finanziamenti, oppure se non rientrano fra quelli ammissibili li lasciamo da parte?

Si consiglia di ricaricarli.

In un edificio costituito da più corpi di fabbrica l'efficientamento energetico con il salto di due classi può riguardare solo uno di essi?

No, l'intervento deve essere riferito a tutti i corpi di fabbrica che sono censiti nel/i questionario/i dell'Anagrafe Edilizia indicato/i nella domanda.

I progetti inseriti sulla programmazione 2020 che hanno ottenuto altri contributi possono partecipare al bando PNRR 2022, integrando le due misure?

Il bando PNRR 2022 all'art. 3.4, punto 4) prevede che gli interventi che risultino già finanziati con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del regolamento (ue) 2021/241 non potranno chiedere il finanziamento ma è ammissibile il CUMULO dei finanziamenti;

inoltre il punto 9) riporta quanto segue: gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni. Se i lavori non sono iniziati e se i finanziamenti già ottenuti insistono su opere diverse di quelle già finanziate, allora possono essere considerati come cofinanziamento. Se i lavori sono iniziati, il progetto non è ammesso a finanziamento.

Se la progettazione è stata finanziata con un'altra linea di finanziamento, è possibile candidare il progetto al bando PNRR 2022?

Si, ma la progettazione deve essere stralciata dal QE.

Interventi di solo adeguamento sismico sono ammissibili, pur non prevedendo alcun intervento di efficientamento energetico?

Sì, sono ammissibili, rientrano nella tipologia PNRR b) del punto 3.2.1 del Avviso PNRR 2022. Il bando 2018 chiede tuttavia la possibilità di certificare l'agibilità dell'edificio al termine dell'intervento.

Nel caso di demolizione e ricostruzione deve essere dimostrato il "salto" di classe energetica di due classi?

No, perché la demolizione e ricostruzione prevede la realizzazione di un edificio in classe A NZEB. Deve essere prodotta la verifica sismica e APE dell'edificio da demolire. Si rammenta che ai sensi del punto 5.3.2 del bando non sono ammessi interventi relativi a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A.

La tipologia di intervento "C1 ampliamento" rientra nei criteri di ammissibilità a finanziamento nel PNRR?

No, l'intervento è ammissibile solo se è residuale e se ci sono altre tipologie art. 3.2 del bando. Non potrà essere finanziato sul PNRR ma la domanda confermata continuerà a far parte del "fabbisogno" regionale.

E' ammesso un progetto di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma?

Sì, è ammesso.

Stiamo lavorando sul miglioramento del progetto 2019 ad un livello nZEB. Occorre pertanto condurre una revisione profonda e molti lavori sono conseguenti a quanto previsto in nZEB. Ad esempio: facciamo riscaldamento a pavimento, e conseguentemente è necessario rimuovere e rifare i pavimenti. Questi lavori dovrebbero essere compresi anche loro nell'efficientamento energetico, è corretto?

Le lavorazioni complementari e funzionali al conseguimento del livello nZEB sono comprese nella tipologia di intervento prevalente, limitatamente alla parte funzionale all'intervento di efficientamento. Ad esempio nel caso in esame possono rientrare i pavimenti nuovi esclusivamente per le zone dell'edificio in cui verrà inserito il riscaldamento a pavimento. **Se un intervento inserito nella graduatoria per la demolizione e ricostruzione di edificio scolastico in cui nel corso degli anni sono stati realizzati interventi con il fondo annuale destinato a tutti i comuni per interventi di efficientamento energetico, potrà ancora ottenere il finanziamento?**

Ai sensi dell'art. 3.4 punto 9) del bando gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni.

I costi di demolizione sono finanziati?

All'art. 7.1.10 del bando del 2018 è previsto che "sono ammissibili le spese di demolizione di fabbricati già adibiti all'attività scolastica, funzionalmente connessi con l'intervento".

Se un edificio non è totalmente di proprietà dell'Ente si può partecipare al bando? L'intervento deve riguardare edifici di proprietà di Ente locale.

Un intervento attualmente inserito in graduatoria e confermato per l'anno 2020 che prevedeva il solo adeguamento/miglioramento sismico potrà essere candidato con l'aggiunta dell'obiettivo di efficientamento energetico qualora si riescano a raggiungere i due salti di classe?

Sì, è possibile aggiungere l'efficientamento con il salto di due classi energetiche per rientrare nel punto PNRR c). Qualora l'efficientamento energetico porti al salto di una sola classe, dovrà rientrare nelle lavorazioni

residuali al 49%.

In caso di intervento di adeguamento sismico, quale è l'indice di rischio sismico dell'edificio post-intervento? E' sufficiente lo 0,8?

Si. Il PNRR non distingue fra miglioramento e adeguamento; ai sensi del bando 2018, il punteggio K sarà assegnato per differenza tra l'indice di partenza e quello post intervento che dovrà risultare pari o superiore a 0.8.

Se uno stesso progetto contiene interventi diversi come deve essere inserito?

Deve essere inserito nella categoria prevalente secondo le tipologie indicate al punto 3.2.1 e nello step 2 dell'applicativo. **Se un progetto prevede la ricostruzione di una porzione si può considerare che il 100% vada a inserirsi nelle opere di adeguamento sismico e di efficientamento energetico?**

No, l'ampliamento e la demolizione/ricostruzione parziale non finalizzata alla sicurezza sismica dell'edificio devono essere in percentuale non superiore al 49% come indicato all'art. 3.2.4 del bando. L'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (PNRRc1) deve essere prevalente in misura di almeno il 51%.

Intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio e ampliamento (antincendio e ampliamento categoria residuale lavori inferiori al 49%) in quale categoria ricade?

Intervento di adeguamento sismico PNRR b1)

Poiché causa COVID abbiamo convertito la mensa in aule, è ora necessario realizzare un ampliamento per la realizzazione della mensa non più presente. Può essere ammissibile o rimane residuale?

L'intervento di ampliamento rimane residuale. Si consiglia eventualmente di valutare il bando Ministero per le mense (missione 4, componente 1, investimento 1.2)

Dovendo stralciare una parte dal progetto in quanto finanziata con altro contributo possiamo, visti i tempi esigui per presentare la domanda, occorre presentare un progetto di fattibilità tecnico- economica aggiornato con lo scorporo di quanto finanziato in luogo del definitivo da voi già approvato?

Si, è possibile procedere con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Si ricorda che è ammesso il cumulo dei finanziamenti.

Se già nel capitolato occorre fare riferimento alle indicazioni DNSH tutti i progetti a questo punto andranno adeguati, o al momento della presentazione della domanda questo principio può non essere applicato?

Si. Si veda quanto indicato al link seguente, pag. 5 ultimo paragrafo

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/allegato-alla_circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf

"Gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti

opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: - indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti; - adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli".

I progetti aggiornati vanno riapprovati con deliberazione dall'amministrazione proponente?

Si.

Il parere del dirigente scolastico reso per la conferma del 2020 è ancora valido o deve essere aggiornato ad oggi?

Il parere deve essere aggiornato.

Un progetto inserito in programmazione triennale a livello di PFTE (ampliamento di una scuola primaria) richiede delle modifiche, per mutate esigenze dell'ente anche legate al Covid e al PNRR. E' ammissibile la variante al progetto in graduatoria?

Si, è consentita la modifica ai sensi dell'art. 6.1 del bando, tenendo conto che non è previsto il solo ampliamento tra le tipologie di intervento ammissibili (art 3.2). L'ampliamento può rientrare nel progetto come parte residuale al 49% dell'importo lavori. Inoltre si rammenta che per gli ampliamenti l'edificio esistente deve essere a norma dal punto di vista sismico, pre o post intervento (almeno 0.8 indice di vulnerabilità sismica – 0.6 per gli edifici vincolati)

E' possibile aggiornare un progetto di livello definitivo, riapprovando lo stesso con alcune modifiche rispetto alla disposizione planimetrica di alcuni locali, su richiesta della direzione didattica? Tali modifiche non avranno ripercussioni né sui costi né sulle finalità di progetto, ma servono solo a rispondere meglio alle logiche di utilizzo della struttura da parte dei fruitori.

Le modifiche possono essere fatte se si tratta di un normale sviluppo progettuale o se rientrano in quelle ammesse dal bando.

E' possibile modificare le categorie di intervento? Ad esempio, un intervento di adeguamento sismico inserito sull'annualità 2020 può essere sostituito con un intervento di demolizione e nuova costruzione?

Il bando all'art. 3.3 prevede che non potranno confermare l'adesione alla programmazione regionale 2018-20 le domande relative a progetti ed interventi diversi da quelli oggetto della domanda di contributo presentata nell'annualità 2018 salvo le modifiche consentite al punto 2 dell'Avviso 2018 e s.m.i.. Il punto 2.2 dell'avviso del 2018 riporta quanto segue. In sede di aggiornamento annuale della programmazione, le proposte progettuali ammesse nella programmazione triennale, (...) saranno modificabili di norma per:

- adeguamenti normativi
- eventi calamitosi così come disciplinati dalle norme
- sopravvenute cause di forza maggiore così come disciplinati dalle norme
- intervenute modifiche del piano di dimensionamento scolastico.

Il bando all'art. 6 prevede che le modifiche progettuali dovute ad inattesi esiti della verifica sismica vengono equiparate ad adeguamenti normativi/cause di forza maggiore.

Pertanto è possibile modificare la categoria di intervento motivando la scelta e allegando la documentazione a supporto del rispetto dei criteri del bando.

E' possibile modificare il progetto non solo dal punto di vista economico (modifiche planimetriche)?

Si, l'obiettivo deve essere quello del progetto originario, la soluzione può essere modificata, previa giustificazione.

Nel caso di aggiornamento del progetto e, di conseguenza, modificando il livello progettuale da definitivo a progetto di fattibilità tecnico economica, si perdono le priorità dal punto 1 all'ultimo? Sì, con la candidatura di un livello progettuale inferiore si perde punteggio e di conseguenza il posto in graduatoria potrebbe abbassarsi.

Se l'edificio oggetto di intervento verrà in parte demolito e ricostruito e in parte sarà oggetto di efficientamento energetico, si dovrà creare un edificio apposito in ARES per la porzione oggetto di demolizione e ricostruzione?

No, conservate il codice edificio esistente. Bisogna scegliere la tipologia prevalente di intervento e rimanere all'interno dei costi (max e min) previsti dal punto 3.2.2.

Il Comune ha completato e aggiornato tutti i campi di propria competenza, per alcune scuole, tuttavia, i Dirigenti Scolastici non hanno provveduto alla compilazione.

Sollecitare, ma per la partecipazione al bando non è vincolante. E' sufficiente la compilazione della fase 1 (i dirigenti scolastici devono compilare fase 2)

Per accedere a Gecosp valgono le credenziali ottenute in fase di aggiornamento al piano del 2020? Sì. Gli enti profilati su GECOSP possono utilizzare le credenziali ottenute in fase di aggiornamento al piano del 2020. Dovranno procedere all'aggiornamento della password se scaduta.

La documentazione inerente l'aggiornamento dell'annualità "PNRR 2022", le istruzioni per l'accreditamento e la compilazione, il manuale per la compilazione sarà disponibile ai seguenti indirizzi internet:

<http://www.contributiscuolepiemonte.it> <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione- formazione- lavoro/edilizia-scolastica>

l'assistenza tecnica al sistema informativo GeCoSP. risponde alla e-mail contributiscuole@regione.piemonte.it

È possibile un approfondimento riguardo ai CUP?

Si riportano di seguito alcune nozioni generali sul CUP.

Il CUP è rilasciato al termine dell'inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d'investimento pubblico all'interno del Sistema, che costituiscono il cosiddetto "corredo informativo". Il CUP attribuito al progetto non viene mai cambiato nel tempo.

Il corredo informativo di un codice (natura e tipologia, settore d'intervento, localizzazione territoriale specifica, copertura finanziaria, settore di attività economica prevalente) non deve essere modificato dopo la sua richiesta in quanto detto corredo rappresenta la "fotografia" dell'atto amministrativo in cui è registrata la decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati. È possibile solo apportare correzioni alle informazioni inserite in maniera errata al momento della richiesta del codice e inserire le informazioni relative alla chiusura e/o alla revoca del progetto.

Il codice CUP rimane valido anche nel caso di successive modifiche non sostanziali dei dati del suo corredo informativo; pertanto, non è necessario apportare modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione in quanto non ritenute sostanziali (fonte: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>).

Il codice CUP deve essere richiesto ex novo nel caso di modifiche sostanziali dei dati del suo corredo informativo, quali, ad. esempio, la modifica dell'oggetto progettuale e la sostanziale variazione della tipologia di interventi realizzati, pertanto l'ente dovrà seguire la seguente procedura:

- richiedere nuovo codice CUP;
- inserire la dicitura "intervento sostitutivo del CUP "....."" nel campo ALTRO della III maschera di richiesta del codice;
- effettuare la revoca del precedente CUP utilizzando la funzione Revoca CUP presente all'interno dell'area CUP nel menù "Gestione";

Nei casi di revoca, l'utente deve integrare il corredo informativo del progetto stesso. L'utente comunica l'informazione direttamente al Sistema, utilizzando la funzione Revoca CUP presente all'interno dell'area CUP nel menù "Gestione", oppure informa la Struttura di supporto CUP (un CUP master può essere revocato esclusivamente, sempre su richiesta dell'utente, dalla Struttura di supporto CUP, che dovrà provvedere, se necessario, a identificare un nuovo CUP master).

La revoca di un CUP si ha quando il soggetto responsabile decide formalmente di non realizzare più il progetto anche se sono stati eseguiti pagamenti riguardante lo stesso. L'operazione di chiusura/revoca di un CUP deve essere eseguita dall'utente titolare del progetto, o in alternativa da un utente accreditato per la stessa Unità Organizzativa; in ogni altra fattispecie va chiesto l'intervento della Struttura di Supporto CUP. (fonte: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/#modifiche_al_corredo_informativo)

Il CUP del progetto contenuto nella programmazione 2018/2020 deve essere modificato o deve essere chiesto uno nuovo con i template del PNRR? Se occorre indicare la linea di finanziamento PNRR, non andranno tutti riaperti e riadeguati?

Secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, gli interventi dovranno essere individuati nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra programmazione regionale, compresa la programmazione triennale 2022-2024, ove adottata, purché redatta a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica. Pertanto, il CUP, a meno di modifiche sostanziali al corredo informativo, non deve essere modificato in occasione della presentazione delle domande di partecipazione al



Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture

*valeria.sottili@regione.piemonte.it
istruzione@regione.piemonte.it*

presente bando su GECOSP. In particolare, “non è necessario apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione in quanto non ritenute sostanziali” (fonte: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>).

La sola progettazione del nostro intervento è stata finanziata con altra linea. Questo risulta in contrasto con il PNRR? È possibile richiedere un nuovo CUP per un intervento già previsto/inserito nella programmazione (e quindi sostituire il CUP già presente)? Il CUP dell'intervento inserito nella programmazione è lo stesso con il quale è stata finanziata la progettazione dell'opera, finanziata con la legge 145, ed ora -dovendola stralciare- si pone il problema della coincidenza del CUP soprattutto in previsione della futura rendicontazione.

Il finanziamento già ottenuto per la progettazione non è in contrasto con il PNRR. La parte di finanziamento già ricevuta, però, non può essere riconosciuta anche con il finanziamento del PNRR. È possibile richiedere un nuovo CUP tenendo conto, però, di quanto segue: “Un CUP deve essere associato ad un solo progetto, allo stesso modo un progetto deve essere associato ad un solo CUP: la corrispondenza tra un CUP e un progetto deve essere quindi biunivoca. In relazione a ciò occorre chiarire che un progetto d’investimento pubblico, come definito dalla delibera Cipe n. 143/2002 e ss. mm., deve essere associato ad un solo CUP anche se cofinanziato a valere su più programmi di spesa. L’amministrazione titolare di un progetto d’investimento pubblico ha comunque facoltà di ritornare sulla decisione iniziale di programmare un unico intervento, scomponendo successivamente l’iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso è necessario richiedere alla Struttura di Supporto CUP (tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’applicativo CUP “Invio richiesta modifica CUP”) la scissione del CUP iniziale in due o più codici. Il CUP associato al progetto iniziale sarà revocato oppure, a seconda dei casi, riassociato al primo dei nuovi progetti con le dovute modifiche al corredo informativo.” (fonte: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/faq/>)